

La RSU di codesto Istituto A.Prever, in riferimento alle numerose segnalazioni ricevute da docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, ribadisce il pieno diritto alla fruizione delle ferie nei termini previsti dalla normativa e dagli orientamenti ARAN.

Normativa di Riferimento

La legge n. 228/2012 (art. 1, comma 54) stabilisce che i docenti, inclusi quelli a tempo determinato, possono fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, inoltre, fino a un massimo di 6 giorni durante l'anno scolastico, subordinatamente alla sostituzione senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione.

L'ARAN ha confermato che tale disposizione si applica anche ai supplenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto, superando le limitazioni del precedente CCNL 2007, e consentendo la fruizione proporzionale alle ferie maturate (calcolate come 30/32 giorni annui proporzionati al servizio). Orizzonte Scuola e Tecnica della Scuola riportano orientamenti ARAN recenti che escludono riduzioni automatiche per permessi sindacali o assegnazioni d'ufficio delle ferie durante le sospensioni didattiche.

Diritti Specifici per Contratti al 30 Giugno

I docenti con contratto fino al 30 giugno maturano ferie proporzionali al periodo lavorato (circa 2,5 giorni al mese, arrotondati per eccesso).

Le ferie devono essere fruiti preferibilmente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (Natale, Pasqua, inizio estate), tenendo conto del diritto a richiedere fino a 6 giorni durante l'attività scolastica, come previsto dalla normativa.

Qualora il dirigente scolastico abbia comunicato la necessità di fruire delle ferie in tali periodi, queste non saranno monetizzate alla scadenza del contratto e andranno perse, in quanto considerate fruiti, come chiarito da prassi ARAN e giurisprudenza recente. È illegittima la detrazione automatica del periodo fine lezioni-30 giugno o la mancata concessione su richiesta: tribunali (es. Roma, Milano) hanno riconosciuto indennità per ferie non godute o detratte abusivamente, come denunciato da Anief.

Raccomandazioni Sindacali

Invitiamo i docenti a presentare richieste formali di fruizione ferie con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima dei periodi di sospensione), documentando eventuali dinieghi per tutelare i diritti in sede legale (prescrizione decennale).

RSU PREVER